



COMUNE di GALLICANO

Prov. di Lucca
Via D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO(LU)
0583/73071- fax 0583/74448

ORDINANZA

N. 10/2017

Oggetto: Misure di prevenzione per la sicurezza in occasione di manifestazioni sul territorio comunale - divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nelle aree degli eventi e zone limitrofe in occasione delle manifestazioni previste nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- il territorio comunale è interessato, soprattutto nel periodo estivo, da numerose iniziative con finalità culturali, sportive, folkloristiche e ricreative organizzate da associazioni del territorio e dalla stessa Amministrazione Comunale su aree pubbliche e da esercizi commerciali anche sulle aree pubbliche in concessione, nelle pertinenze degli stessi;
- tali attività costituiscono momento di aggregazione per i cittadini e di sviluppo del territorio ed è interesse dell'Amministrazione promuovere le iniziative volte ad organizzarle;

Preso atto della nota della Prefettura di Lucca pervenuta in data 12.06.2017 prot. n. 4294, con la quale sono state diramate istruzioni volte a garantire una migliore gestione delle manifestazioni pubbliche, evidenziando come ogni evento debba essere attentamente valutato sia sotto i profili della sicurezza pubblica che dell'incolumità delle persone;

Considerato che uno degli aspetti oggetto di valutazione, richiamato nella suddetta circolare, riguarda la somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo che possono costituire potenziale fonte di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato altresì che l'abbandono incontrollato di tali contenitori costituisce minaccia alla tutela dell'igiene e del decoro urbano;

Valutato che, al fine di consentire l'effettuazione delle iniziative in programma in condizioni di sicurezza si rende necessario adottare misure di salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti alle iniziative, oltre che degli stessi organizzatori, anche rispetto ad eventuali azioni che potessero essere poste in atto da malintenzionati anche con l'eventuale utilizzo di veicoli;



1

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad impartire le necessarie prescrizioni in modo da consentire un ordinato svolgimento delle iniziative sotto il profilo della sicurezza pubblica e delle persone;

Considerato che il presente provvedimento debba essere esteso ai seguenti soggetti:

- società titolari o gestori di distributori automatici;
- esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle aree delle manifestazioni nonché in quelle limitrofe;
- Enti, Associazioni, Comitati e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altri eventi;

Considerato che il presente provvedimento debba essere esteso a tutti gli eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane, che si svolgono nel territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti aggregazione di persone;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza, R.D. 773/1931 e il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L.R. 28/05 e s.m. e i.;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

Per quanto citato in premessa, ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000

- **Il divieto di utilizzo, vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo nelle aree interessate da eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane, che si svolgono nel territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti aggregazione di persone; tale divieto risulta esteso anche alle aree limitrofe di ogni singolo evento, per un raggio di ml 100 dal perimetro esterno delle aree interessate dalla manifestazione stessa e nell'orario compreso tra 1 ora prima dell'inizio di ciascun evento ed 1 ora successiva alla conclusione dell'evento.**
- Gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande potranno servire gli alimenti e le bevande in contenitori di vetro o metallo solo all'interno dei locali e/o negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la somministrazione esterna al locale, vigilando che non si verifichi l'asporto dei suddetti contenitori.
- Che gli organizzatori degli eventi in programma sul territorio comunale provvedano a presentare alla Polizia Municipale almeno 5 giorni prima dell'evento, un piano di sicurezza contenente le misure che intendono adottare;
- Il presente divieto è rivolto ai seguenti soggetti:
 - società titolari o gestori di distributori automatici;
 - esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;



- Enti, Associazioni, Comitati e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altri eventi comunque denominati.

L'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei titolari e del personale addetto agli esercizi di somministrazione, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a euro 500.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato, l'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento;
- La trasmissione alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine preposte e competenti a verificarne l'osservanza;
- La trasmissione alla Prefettura di Lucca;
- Adeguata pubblicità della presente attraverso gli organi di stampa locale e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Galliciano.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Galliciano, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro giorni 60, sessanta, dalla data di notifica del presente provvedimento, ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero, entro giorni 120, centoventi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Gli atti del procedimento sono a disposizione presso l'Area Assetto del Territorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni). Inoltre l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie al Sindaco.

Dalla sede Municipale, 14 luglio 2017

Il Sindaco
(Dr. David Saisi)

